

## BGE 3 I 158

Bundesgericht (BGE), 1877-01-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_3\\_I\\_158](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_3_I_158)

FR: ATF 3 I 158

IT: DTF 3 I 158

### Volltext

158 B. Civilrechtspflege. Les conclusions prises en demande par Frederic Unger et Erdmann Grrofe leur sont accordees en principe, mais redui- tes quant a leur chiffre, en ce sens que l'Etat de Vaud est condamne a payer a chacun d' eux la somme de deux cents francs a titre de dommages-interets. IV. Civilstreitigkeiten zu deren Beurtheilung das Bundesgericht von beiden Parteien angerufen worden war. Differends de droit civil qui etaient portes devant le Tribunal federal par convention des parties. 28. Sentenza del 24 febbraio 1877 nella causa Teodoro Sperindio Cirila. A. Con Atto 12 giugno 1863 il Gran Consiglio dei Cantone del Ticino impartiva ai signori Giacomo Alfredo Hallet, banchiere, OUavio Ommaney, banchiere, Enrico Haggard, banchiere, Roberto Sillar, banchiere, e Howard Asthon Holden, impresario di costruzioni ferroviarie, tutti di Londra, la concessione per la costruzione e l'esercizio di una strada ferrata da Chiasso fino a Biasea con una ramificazione per a Locarno; concessione che otteneva poi, sotto la data del successivo 31 luglio, l'approvazione dell'Assemblea federale. B. Addì 4 agosto dell'anno seguente, il signor Teodoro Cirila cedette e vendette al signor Howard Asthon Holden, imprenditore generale dei terreni concessionari, per il prezzo complessivo di franchi mille, da pagarsi a norma della Legge federale 10 maggio 1850 intorno la espropriazione forzata e della stima 16 luglio 1864 eseguitasi dai signori Giuseppe Stabile e Carlo Frascina: (a) il tratto di boschina in terreno roccioso, posto in territorio di Calprino, cui fa coerenza lo stesso proprietario, » da un sbocco del tunnel di San Martino sino al chilometro 4,04, IV. Civilstreit. vor Bundesger. als forum prorogatum. N° 28. 159' » segnato nel Piano parallelo al N° 1, della misura di metri » quadrati 2290 ; » b) il tratto di boschina in terreno roccioso, posto e come » renziato come sopra, fra il chilometro 4,04 ed il chilometro 4,12, » segnato nel Piano parallelo al N° 12, della misura di metri » quadrati 970 ; » c) il tratto di boschina a palina, posto e coerenziato » come sopra, dal chilometro 4,12 al principio del secondo » tunnel, segnato nel Piano parallelo al N° 2a, della misura » di metri quadrati 2320. » C. Un'Ordinanza 17 febbraio 1865 del Consiglio federale dichiara posea approvata, in conformità dell' art. 7 del citato Decreto 31 luglio 1863 dell'Assemblea federale, la concessione della concessione ferroviaria ticinese alla Società della strada ferrata centrale-europea (European Central Railway Company Limited), residente a Londra. D. Constatatosi però che i lavori di costruzione sulle progettate linee ferroviarie non venivano promossi secondo i termini di compimento fissati nella Concessione, ma si trovavano invece, senza che fosse causa di forza maggiore, in tale ritardo da non sembrare più possibile - nei termini stabiliti - la loro ultimazione, l'Assemblea federale risolveva, il giorno 21 dicembre 1866, di dichiarare estinta la ratifica della Confederazione e decaduta quindi la Centrale-Europea dalla concessione a suo tempo ottenuta. E. Con Decreto 20 gennaio 1868 l'Alta Corte della Cancelleria d'Inghilterra ordinava, a Londra, la liquidazione giuridica della medesima compagnia Centrale-Europea, e nominava dappoi con relativa ordinanza 21 aprile 1868 a liquidatore ufficiale della stessa il pubblico

ragioniere Samuel Lovelock, residente nella City di Londra, 34 Coleman Street, il quale - a sua posta - eleggeva con atto 25 febbraio 1869 in suoi procuratori ed incaricati nel Cantone Ticino e nella Svizzera i signori avvocato Leone de Stoppani, di Ponte Tresa ed ingegnere Giorgio Edoardo Gavey, amendue in Lugano residenti. . F. Quasi contemporaneamente venivasi poi costituendo in Svizzera il Comitato del Gottardo, che otteneva dal Gran 160 B. Civilrechtspflege. Consiglio Ticinese, in data 15 maggio 1869, e trasmetteva munita della ratifica federale (22 ottobre 1869) - alla Società da lui formata la concessione per la costruzione e l'esercizio della ferrovia del Gottardo sul territorio del Cantone Ticino. G. Secondo i piani e disegni fatti rilevare dalla Società della ferrovia del Gottardo e debitamente approvati, tanto dal Governo Ticinese (23 dicembre 1872), quanto dal Consiglio federale (10 febbraio 1873), il nuovo tracciato deviava su vari punti dalla vecchia linea, e fu quindi mestieri abbandonare parecchi fra i terreni già occupati e i lavori già costruiti sulla medesima dalla cessata Compagnia Centrale-Europea. La pretesa formulata da quest'ultima e dai cointeressati Genazzini, Villa, ecc., perché fosse obbligata la ferrovia del Gottardo ad espropriazione dei terreni e delle costruzioni delle strade ferrate delle vallate ticinesi nella loro totalità, fu a suo tempo (decisioni 21 giugno e 5 luglio 1873 della Commissione di stima; art. 9, eif. 9 del Regolamento 22 aprile 1854 del Tribunale federale) dichiarata priva di fondamento e respinta. H. Fra i vari lavori abbandonati dalla Centrale-Europea, e dalla ferrovia del Gottardo non rilevati, figuravano sul tracciato della linea Lugano-Chiasso, e precisamente nella località ove si dice al Paradiso, in territorio di Calprino, due gallerie non per anco interamente costruite, di Cusarone e San Martino, giacenti, queste in tutta la sua lunghezza, e questa in parte soltanto, entro i limiti della proprietà Cirila, nonché un altro muro di sostegno verso il lago ed un tratto di ripiena fra gli imbocchi delle dette gallerie; il tutto coi relativi appezzamenti più sopra mentovati alla lettera B del fattispecie. I. In tale stato di cose il signor Teodoro Sperindio Cirila penso di rivendicare i proprii terreni, offrendo la restituzione della indennità ricevuta contro compenso per i danni patiti, e fece appello, per tal uopo, all'art. 47 della Legge federale 1 maggio 1800 sulla espropriazione per causa d'utilità pubblica. Con petizione 12 agosto 1874 domanda egli infatti, in via di formale conclusione, che piacesse al Tribunale federale di giudicare: IV. Civilstreit. vor Bundesgericht als forum prorogatum. No. 28. i6f « I. Dovere alla Società della ferrovia Centrale-Europea ricorso » - osce e ?el signor Cirila il diritto di rivendicare nello stato » in CUI • S. I. tro-ano.e senza apportarvi la minima alterazione » da Oggi l' - pOI, -h. appezzamenti di cui fu espropriato, ed » apparenti des-fltll nella scrittura 14 agosto 1864, alla » seopo che servissero alla costruzione della ferrovia Centrale-Europea, cioè: » a). il tratto di boschi in terreno roccioso, posto in territorio di Calprino, CUI alla coerenza 10 stesso proprietario » dallo sbocco del tunnel di San Martino sino al chilom. 4,04 » segnato nel Piano parcellare al N° 1, della misura di metri » quadrati 2290; » b). il tratto di boschina in terreno roccioso, posto e coerente » renzato come sopra, dal chilom. 4,04 al chilom. 4,12, » segnato nel Piano parcellare al N° 2, della misura di metri » quadrati 970; » c) il tratto di boschina a palina, posto e coerente » come sopra, dal chilom. 4,12 al principio del secondo » tunnel, segnato nel Piano parcellare al N° 2, della misura » di metri quadrati 2320. » I-. Le porzioni di terreno occupate senza alcun diritto » spettivo ed in continuazione degli accennati appezzamenti » ad ambedue i capi, cioè all'imboccatura del tunnel di San Martino, ed all'imboccatura dell'altro traforo (tunnel) di Cusarone che s' inoltra nella proprietà dell'istante. » II!. Che sia obbligata la detta Società a ricevere come » spettivo della rivendicazione la somma di franchi 1000, » e l'atto 11 p. re- zo stabilito, per via di privati arbitri, nell'atto di »

espropria- zione succitata 14 agosto 1864, salvo a compen- » sare : » a) il danno occasionato dai lavori di costruzione nel bosco » a palina in prossimità e all'imboccatura del tunnel di Cu- » sarone, franchi 100 . t b) il danno occasionato dalla frana avvenuta per i detti » favoni nel detto bosco inferiormente alla strada cantonale » franchi 200 . ' » c) il danno dello scoscendimento di frana dipendente dai J62 B. Civilrechtsp: illegale. » lavori superiormente alla sboce Nord del tunnel di San » Martino, salvo per quest'ultimo la relativa azione eventuale » contro l'impresa I. P. Genazzini, franchi 200. » Eventualmente, ed in caso d'impugnativa, la parte attrice » riserva ogni competente istanza di prove, massime al mezzo » di perizia. » IV. Sia condannata la Società suddetta al pagamento delle » spese processuali ed al risarcimento delle spese dell'attore. K. A corroborare le sue pretese ed a dimostrazione della asserita applicabilità dell' art. 47, l' Attore adduce per sommi capi le ragioni che seguono : « Non essersi eseguita la ferro- » via per cui era stata fatta l'espropriazione; - non poterla » eseguire la Centrale-Europea in causa della esadueita iu- » corsa ed el fallimento ; - non aver acquistato la ferrovia » del Gottardo i terreni ed i valori in disorso ; non essersi » punto accresciuto il valore del fondo in conseguenza dei » muri di sostegno ivi stabiliti per formare il piano della » ferrovia, essendo questo terreno in situazione tale da non » ammettere altra coltura fuori che il bosco; - doversi » considerare all'incontro i detti muri più di danno che d'al- » tro, avendo essi tagliato a mezzo e rimosso, fatto scosceso » e franoso tutto quel pendio già formato ed assodato a scarpa » naturale ; - non potersi pretendere infine veruno rim- »borso di spese per pretesi aumenti di valore a causa dei » manufatti operati per la formazione del tunnel, in prima » luogo per non essersi dato nessun compenso al padrone » dei terreni e quindi perché la legge suppone evidentemente » spese utili, dalle quali possa il proprietario ritrarre un » profitto, e non tale che, cessato lo scopo ferroviario, riman- » gano affatto improduttive. L. Nel suo allegato di risposta, il sig. avvocato L. d. S:op-pani, asserto procuratore dei sig. Sam. Lovelock, II giudice di prima istanza della fallita Centrale-Europea, osserva : . . » Che il tunnel di Cusarone cade bensì sulla proprietà » Cirila, ma che quello di San Martino, invece, trovasi già- » cere in tutta la sua lunghezza sul fondo già appartenente » ai Eredi Fe ; IV. Civilstreit. vor Bundesget. als forum prorogatum. N° 28. 163 » Che Cirila non venne giudizialmente espropriato "degli ap- » pezzamenti di terreno da lui reclamati, ma ne ha fatto » vendita amichevole al signor Holden per il prezzo di fr. 1000 » senza nessuna riserva e rinunciando anzi a qualunque ulte- » riore domanda o pretesa per qualsiasi ragione; » Che Cirila non ha notificato nessuna riserva e nessun » diritto di questo genere né nella sua contraddizione alla » Grida pubblicata dall'liquidatore Lovelock il giorno 10 mar- » zo 1869, né quando vennero depositi i Piani parcellari della » Società del Gottardo, né quando fu pubblicata la Grida della » stessa ferrovia del Gottardo per il pagamento del prezzo di » espropriazione del terreno e dei lavori appartenenti alla » Centrale-Europea in liquidazione ; » Che i due tunnel in disorso hanno costato circa 500,000 » franchi e rappresentano ancora al giorno d'oggi in soli » mattoni e pietre da taglio un valore" importante, e che - » considerati come semplici magazzini, e tant'altro depositi » di merci - essi si possono ancora avere un valore di parec- » chie migliaia di franchi; » Che i due tunnel essendo stati costruiti senza espro- » priazione nelle viscere della montagna, la legge li considera » res nullius, quindi del primo occupante; » Che la Centrale-Europea può parimenti conservare la » strada che conduce al tunnel di Cusarone, perché questo » ultimo le appartiene affatto esclusivamente, e perché la » strada stessa fu da lei costruita sul terreno di sua proprietà, » e, come quella che mena all'imbocco nord della galleria di » San Martino, non può essere staccata dall'opera principale » senza togliere ogni valore agli stabili cui serve ; » Non

essere vero il fatto allegato da Cirila ehe in alcuni )) 1110ghi il terreno espropriato abbia diminuito di valore per )) effetto degli scoscendimenti avvenuti in causa delle costru- )) zioni ferroviarie, e non essere il fatto stesso imputabile, in » ogni caso, aHa Centrale-Europea, ma sibbene a terze per- » Sone in genere ed aHa ferrovia del Gottardo in particolare. » In base a tali fatti e considerazioni si conchiude doman- dando ehe venga gilldicato : 164, B. CivilrechtspHege. In linea principale : 10 «E respinta co me infondata l'azione spiccata dal signor » Cirila contro la Centrale-Enropea in liquidazione. 2° » n signor Cirila e condannato neHe spese. )) Subordinatamente : 10 « E respinta la domanda Cirila in quanta coneerne il » tunnel di San Martino che si trova sopra l'antica proprieta » Fe. 2° » E aeeordato al medesimo di andare al possesso dei » tunnel di Cusarone e relativa strada d'accesso dall'imbocco » Sud fino aHa strada cantonale, a condizionedi rimborsare aHa )) Societa Centrale-Europeain liquidazione tutte le spese fatte, » come risultera da apposita perizia 0 verifieazione da prati- » carsi nei mo~i d'uso, ecc.; 0, quando meno, a eondizione » di rimborsare aHa Centrale-Europea il maggior valore ehe )) ponno avere i terreni per il fatto della esistenza della gal- » leria di Cusarone e deHa strada d'accesso, ecc. 3° » Il signor Cirila e condannato neHe spese. }} M. Con sua Memoria 3 novembre 1874, il signor Ingegnere Pietro Genazzini, domiciliato in Lugano presso il signor av- vocato Giovanni Airoidi, fa istanza, in nome proprio e come gerente e rappresentante la Impresa I. P. Genazzini, perche venga ammesso ad intervenire nella presente Lite, e ciò per essere egli, come alle sue dichiarazioni e notificazioni alle Gride 28 febbraio 1873 e 20 aprile 1874 fatte pubblicare dalla Societa ferroviaria dei Gottardo nel foglio ufficiale del Cantone Ti?ino., in n.ome p~oprio ~ nella sua qualita come sopra, pro- pnetar!O dl tuttI I lavofl, opere e terreni sulla linaa del- l'a?tica f~rrovia Lugano-Chiasso, ecc., ecc., e quindi anche del terrem e delle opere che il sig. Cirila intende rivendicare. N. Comunicata l'istanza aHe parti, la Centrale-Europea, pur eontestando formalmente ehe Genazzini abbia alcun di- rilito di proprieta sugli appezzamenti di terreno reclamati dal signor Cirila, e senza riconoscer6 Jh'egli abbia sui mede- simi ver~n diritto di privilegio 0 d'ipoteca, dichiara con Att?4 dlcembre {874: «di ammettere, in quanta Ja possa » nguardare, l'intervento in causa dei signor ingegnere Ge- IV. Civilstreit. vor Bundesger. als forum prorogatum. No 28. i65 )) nazz!ni, in eonfor~ita e seeondo le disposizioni di legge e » spemalmente degh art. 7, 16, 17, 31 e relativ i deUa proce- » dura eivile federale. » ? NeUa sua repliea di merito, l'attore Cirila oppone all'I~cont~o: « 1 o. Trattarsi di due dis tinte persone che vo- » ghono mtervemre, e non essere stato detto neUa istanza » quale differenza corra fra le due; 20 ehe l'asserto inte- » resse Genazzini neUa presente lite e per la sua propria » dichiar~z!o~e piu gr~nd~ della causa stessa, pretendendo » Genazzml d. appropriarsl tutto intiero il diritto dell'attore )) edel convenuto e di esclndere affatto e l'uno e l'aHro. )) opporsi quindi all'ammissione dell'istanza rart. 1 7 dell~ )) proeedura federale ehe suona :«Non può immischiarsi nella )) causa il te.rzo che cred.e di avere un diritto maggiore esclu- » dente per mt~ro 0 parzlalmente le parti ; » 3° escire, nel caso )) concreto, gl'mteressi e i diritti vantati da Genazzini dalla » sfera della causa presente edella eompetenza del Tribunale )) federa!e, spett~ndo le questioni riflettenti la proprieta dei » t~rrelll, Ja SUsslstenza e pozorita delle ipoteehe aHa cogni- )) Z!One dei Tribunali ticinesi. P. NeUa stessa allegazione di replica, il signor Cirila, fa- eendo eapo aHa dichiarazione gia fatta nel suo petitorio del 12 ago~to, « di ritenere, eioe, sufficientemente giustificata » nel sIgnor Stoppani la qualita di rappresentante deUa Com- » pagnia Centrale-Europea, per dar corso aUa istanza, riser- )) vando ogni relativa eccezione aHa qualita di Ini edel suo )) mandante quando saranno prodotti i relativi Atti domanda )) preliminarmente : ' » 1 0 No~ potersi



tunnels; ~ 4° Dov.ersi in ogni easo escludere dalla perizia gli accessi » al tunnels attualmente esistenti, perche cadrebbero negli » appezzamenti di bosco che si rivendicano; )) 5° Dov.ersi eventualmente riservare al signor Cirila il di- » ritto ad essere pagato dello spazio dei tunnels di cui fu » espropriato senza prezzo ; » 6° Dov.ersi condannare in ogni caso la Centrale-Europea » nelle spese, ecc. )) 168 B. CivilrechtspHege. La Centrale-Europea: « Che, respinte le avversarie eeeezioni sui mandati e salve )) le altre prove ammesse, piaeeia al ~Iagistrato giudieante )) far procedere preliminarmente aHa perizia sui fatti phi so- » pra indieati ; « E ehe si eonfermino, quanta al merito, le eonelusioni » gia fatte in risposta, tanto in via prineipale quanta in via » subordinata. » U. Con suo decreto 20 marzo 1873, passato in eosa giudi- eata, il Giudiee delegato aU'istruzione della causa deeideva : )) 1 0 Di ammettere Genazzini ad intervenire accessoria- )) mente nella causa, in qualita di parte aggiunta ed alleata aHa » massa in liquidazione della ferrovia Centrale-Europea ; )) 2° Di rieonoseere Leone de Stoppani, quale rappresen- )) tante di Lovelock, liquidatore della Soeietà Centrale-Eu- )) ropea; )) 3° Di denunciare la lite aHa Direzione della ferrovia dei » Gottardo, invitandola a prender parte al processo; » 4° Di ammettere Cirila e Ia Centrale-Europea a provare )) i fatti da loro allegati e costituenti Ia base delle loro rispet- » tive eonelusioni, eon facolta a Genazzini di assistervi, se 10 )) eredesse; )) 3° Di autorizzare la ehiesta perizia sotto ogni riserva per » quanta riguarda i diritti di T. Cirila e astrazion fatta della » strada d'accesso al lago, di eui aHa mentovata deeisione » 22 settembre 1873 della Commissione federale di stima. )) V. In seguito a varie sospensioni aceordate dal Giudice istruttore sopra eoneorde istanza delle parti, l'ispezione Ioeale eon perizia ebbe finalmente luogo il giorno 4 ottobre 1875 e diede per risulato, fra le altre, le constatazioni seguenti : « 1 0 Il tunnel di Cusarone e tutto compreso fra i limiti » della proprieta Cirila, presenta però una sola apertura, al )) sud, egli mancano aneora da 40 aMmetri per essere tra- » forato fino aHa progettata sua imboceatura settentrionale ; )) 2° La maggior parte di detto t.l.uiDel non consiste ehe )) neUa eosi detta galleria di direzione, senza allargamento, )) eioe, e senza rivestimento ; IV. Civilstreit. vor Bundesger. als forum prorogatum. N° 28. 169 » 30 La strada destinata a congiungere il tunnel di Cusa- » rone eon quello di San Martino si trova essere tuttavia )) ingombra e guasta dagli seoseendimenti in causa dei lavori )) praticati superiori~e da~la ferro.via ~el Gott~rdo, e il )) muraglione ehe Ia sostIene e ora pnvo dl copertme; 40 )) Che il tunnel di san Martino e traforato e rivestito in » lotta la sua lunghezza senza ehe ne all'una ne all'altra )) pero delle sue aperture la muratura sia peranen eondotta )) a compimento ; 5° )) Il suo imboeoo settentrionale si trova posto entro i )) confini deHa proprieta Cirila, senza ehe si possa precisare, )) deI resto, fin dove giungano i eonfini stessi. )) Dal dibattimento delle parti risulato poi eoncordemente am- messa la eirconstanza « ehe i lavori di eostruzione dei due » tunnels in discorso furono abbandonati dalla Centrale-Eu- » ropea fin dal 1869. W. In data 23 ottobre 1875 i Periti, signori eonsigliere nazionale ingegnere S. Bavier, a Coira, e tenente colonello federale Fenner, di Winterthur, deponavano in atti illoro rapporto. Esso conclude determinando : 1° In franchi 171,200 l'ammontare presuntivo delle spese oceorse per la costruzione dei tunnels di San Martino e Cu- sarone con relativa strada d'accesso, tai quali essi sussistono presentemente, su quella parte di proprieta Cirila ehe fu espropriata in forza deI contratto 14 agosto 1864 ; 20 In franehi 4000 il valore attuale dei tunnel di Cusarone. 3° In franchi 600 il valore attuale dei tunnel di San Mar- lino e 40 In franchi 400 il valore attuale della strada intermedia. X. Chiusa la proeedura preparatoria, furono citale le parti a breve termine per i dibattimenti innanzi l'intiera Corte; ma reiterate e sempre eoneordi istanze delle parti, in continue trattative per un amichevole componimento,

tradussero la trattazione finale deHa vertenza fino aHa odierna seduta. Y. In questo frattempo i signori avvocaati Giovanni Airoidi e Leone de Stoppani notificavano al Tribunale federale ed 170 B. Civilrechtspflege. alle parti in lite, mediante atto 22 gennaio ultimo scorso, ( { avere un contratto, stipulato addi 6 settembre 1876 tra la ) } fallita compagnia della strada ferrata Centrale-Europea, il » signor ingegnere Pietro Genazzini e ~lte altre persone, » trasferito in piena ed assoluta proprIeta deHo stesso Ge- } ) nazzini, oltre alle indennita per espropriazione ecc., tutti } i terreni, lavori, opere, diritti ecc., sulla vecchia linea fer- » roviaria Bellinzona-Lugano-Chiasso, - e stabilito che il » detto signor Genazzini potra - a suo beneplacito - insi- } ) stere e conti nu are nella presente Causa promossa dal si- } } gnor Teodoro Cirila, venendo investito esso signor Genaz- » zini di tutti i diritti e di tutte le ragioni spettanti 0 che » potessero spettare a detta fallita Centrale-Europea, potendo » egli far valere tutte le ragioni, azioni, diritti ecc. in pro- » prio pro ed anche in nome e come procuratore della Cen- » trale-Europea in cosa propria. » Z. Comunicato l'atto di cessione all'altre parti in causa, non fu sollevata da nessuna di esse opposizione 0 riserva di sorta alcuna, e nella udienza d'oggi il rappresentante l'attore da una parte e dall'altra il procuratore dei cessionario Genaz- zini hanno mutuamente riconosciuto la validita dei rispettivi mandati e confermato le conclusioni gift prese nella procedura preparatoria, salve, naturalmente, le modificazioni imposte dalla nuova posizione delle parti, ereata in virtu della men- tovata cessione. DaUa parte convenuta fu solo chiamata l'attenzione della Corte sopra una peeuiliare circostanza di fatto finora non aecennata ne diseussa. Essa fece osservare, eioe, » che una parte delle parcelle di terreno rivendicate dal si- » gnor Cirila non ha solo servito aHa eostruzione dei lavori » ferroviarii per conto della Centrale-Europea, ma eziandio » aHa necessaria correzione della strada eantonale, e doversi » quindi - a scanso d'ulteriori proeessi - inserire analoga » riserva nella Sentenza sulla presente Jite. Il Rappresentante la direzione della ferrovia del Gottardo, - contestando ogni responsabilita di quest'ultima nella causa mossa dal signor Cirila, e declinando o'gni obbligo aHa eo- struzione della richiesta strada di comunicazione fra l'im- IV. Civilstreit. vor Bundesger. als forum prorogatum. N° 28. 171 b cco nord del tunnel di San Martino ed illago, pereM im- ~sta da persona (Commissione di st.ima) ch~ DO? n.e. aveva fa voluta veste e ~ompe~enza, - fa flserva d Oglll d~rItto, e domanda pieno mdenmzzo per tutte le spese oecasionalatele dalla denuncia della lite. Premessi in faUo ed in diritto i seguenti Ragionamenti: L'invocato art. 47 della legge federale 10 maggio 1850 sulla espropriazione per causa d'utilita pubblica e e.osi eODeepito.: } ) Se un diritto espropriato volesse tradursi ad una destI- » nazione altra da quella per cui ebbe luogo l' espropriazio~e, » 0 se sono passati due anni dopo il fatto dell'e~r?prla » zione, senza essersene fatto uso e senza che per CIO SI pos- » sanD addurre motivi sufficienti: oppure, se l'opera pub- » blica per ragion della quale fu ~atta l'es~ropr~azione, ?on » si eseguisce punto: il proprietarioO puö rivndleare a se la » la proprieta restituendo l'indenn~ta pagatagli. . , » Se l'impresario intanto avesse mtrodotto n.eIl~ p.ropI'let~ » dei cangiamenti ehe ne aumentas~ero 0 n~ dlmmssero Il » valore, la retroessione succedera, nel prlmo caso, contro » il rimborso delle fatte spese, e nel seondo, coHa dedu- » zione del tanto in meno. » Se l'impresario volesse alienare il d~ritto e~propri~o » per una somma inferiore aHa pagata a tltole d m.denmta, » l' espropriato potra esigere la restituzione pagando Il prezzo » dell'alienazione progettata. . , } ) NeUe eontenzioni ehe riguardano questo artIcolo gmdlca » il Tribunale federale. } } Sul primo punto di questione, se eioe l'attore Cirila sia stato espropriato, 0 no, dalla Cen- trale-Europea. Esaminata la scrittura 14 agosto {864; Visto che nella parte stampata della medesima il compra- 172 B. CivilrechtspHege. tore degli appezzamenti in

diseorso, signor Carlo Ceeovi, si qualifiea « procuratore deI signor Howard Asthon Holden, » intraprenditore generale dei concessionarii dei privilegio » delle vie ferrate, emergente dal capitolato 12 giugno 1863, }) ecc.;» Visto ehe ai N. 2° e 4° deIla stessa trovasi detto : 2° » 11 prezzo 0 corrispettivo ed indennita, tutto eompreso }) e nulla eccettuato, di quanto per qualsivoglia causa, di- }) ritto, 0 ragione ha spettato, spetta 0 puo spettare al signor » Teodoro Cirila per la espropriazione a favore deI signor }) Asthon Holden, a cessione e vendita allo stesso di quanto » sopra, viene fissato a nO'l'ma della stima 16 111glio 1864 )) eseguitasi dai signori ingegneri Giuseppe Stabile e Carlo }} Fraschina : )) in centesimi 08 per ogni metro quadr. della boschina al N° 1, }) 1o}} » 2, »25» }} 2", » di maniera che il totale e complessivo prezzo e eorrispet- » tivo deI'indennita completa dell'espropriazione dell'i sud- » detti stabili e di franchi 908 e 70 centesimi, ritenuto però » ehe per indennizzo accordato colla preeitata stima 16 luglio }) 1864 di franchi 91, 30 centeRimi, la somma complessiva » dovuta ascende ora a franchi 1000. 4° » Il pagamento della suaecennata somma di franchi 1000 » sara fatto, a norma della legge federale 10 maggio 1850 » intorno fespropriazione forzata, a mezzo deI lodevole Go- }) verno deI Ticino ecc. ecc.;

Considerando che l' espropriazione era gia avviata di pieno diritto da! momento che, essendo stata ralificata dall' Assem- bIea federale la concessione ed approvato il racciato della ferrovia, la societa concessionaria, 0 il suo impresario, aveva presentato aHa Municipalita di Calprino il piano parcellare su cui era indicata da occuparsi la proprieta Cirila ivi descritta ed erano seguite le relative pubblicazioni giusta il prescritto dell'articolo 10 e successivi di detta legge; Considerando ehe la scrittura di cui sopra, indipendente- mente anche dalle all usioni non dubbie ch' essa contiene, va IV. Civilstreit. vor Bundesger. als forum prorogatum. No 28. 173 .. . rdata siceome Ia conseguenza diretta e natur ale della flgua . d 11' '1 ropriazione e fornisee Ia pro va presuntIva e avere 1 :f;Dor Cirila adempito al .rlisposto dei § 2 0 dell'articolo 12 della citata legge -{ 0 maggIO 1.850; . . . RitAnuto essere in facolta deI propnetano dl provoc~re. meno una perizia sull'ente espropriando, e che quand an- ~he egii preferisse un a~co~do ami~hev?le sul ~re~zo, sta- rebbe sempre il fatto ch egli ha subltio I espropnaziOne dei SiO; . h 1 Ritenuto, di conseguenza, non potersi ammettere. c e a legge abbia voluto creare a chi si. pres~nta v~lonta~lament~ nna posizione inferiore a qu~lla .m .CUI. t~.ovasl colm che VI si fa eostringere, inveee, per VIa dr gmdlzlI ; la Corte diehiara priva di fondamento questa prima eccezio?e della Convenuta all'applicabilita dell'articolo 47, e la respmge. Sul secondo punto di questione, rispettivamente, sulle eccezioni di perenzione accampate dalla Centrale- Europea: Letta la grida 10 marzo 1869, em~nata dall'u~ficio presi- denziale deI Tribunale di Lugano ad Istanza dei SIgnor Love- lock, liquidatore ufficiale della oberata ferrovia Centrale-Eu- ropea; . Letti gli artieoli 6, 7, .B, 1.2 e ~7 ~ena mvocata legge fede- rale sulle espropriaziollI e gh artICoh 1210,121.6,1227-1.233 deI Codice civile deI Cantone Ticino ; Visto che l'art. 47 della legge -{O maggio 1.850, n~n .fissa alcun termine entro cui doversi introdurre l'istanza dl nven- dieazione ; . '1' Ritenuto che, quand' anehe si dovess~ supphre al SI. e?ZIO della legge speeiale coi principi generah dei com\l~e. dmtto, o coi disposti della legislazione canton::Ie, ~a. prescnz~one de- cennale sanzionatain conereto dal Codlce tlcmese ed mvo~~ta dalla CentraJe-Europea e da Genazzini, non potrebbe farsI Ill- 174 B. Civilrechtspflege. co~i?ciare in ogni caso dal giorno in cui ebbe luogo l'espro- p~lazIOne deHo st~bile in di~corso, ma solo da queIJo in eui dlvenne eerto ~ sleuro ~h~ 1 opera pubblica per ragion della qu~le f~ fatta I espropflaziOne non si eseguirà punto ;

Co.nslderand~ ehe,. nel fattispeei.e, l' altore CirIa non pote aeqmstare la plena SICurezza ehe I lavori incomineciati dall Centr~le,-Europea sul terr~no di sua proprieta non si sarebber:

compmtl, ° sareb~ero ~tatl abbandonati, se non apartire dal momento (1873) In eUlla ferrovia dei Gottardo diede a eono- se~re ehe no~ li avre~be rilevati, 0 dal momento, almeno, in CUI fu reso dl pubbhea ragione ehe la Societa della ferrovia Central~-Europea era stata diehiarata in fallimento (1869) ; . Conslde:ando. eh~ nell'uno e nell'altro easo il diritto nel sig. Cirila aHa rivendleazlOne delle summenzionate parcelle di ter- ren~ non sar~bbe tuttora ineorso in preserizione veruna; VI~ta la grl~a 20 gennajo 1874 emanata dall'uffieio presi- den,zla.le deI tflbunale di Lugano, ad istanza della Soeieta fer- rO~I~r~a deI .San-Gottardo, sni beni da quest'ultima espro- prIatll? territorio di Calprino; C.onslde~do avervi l'attore Cirila eontraddetto per j diritti SU?1 su deUt beni espropriati ed essersi egli gia notificato prm~a? q~a?d~ eioe la Soeieta deI Gottardo aveva deposto aHa :&~U?l~lpahta ,dl Cal~r,ino il ~uo piano parcellare, per i proprii d,mtt! suHe mdenmta degH appezzamenti ehe il nuovo trae- Clat~ dei Gottardo veniva ad occupare sulla di lui proprieta; , Rltenuto ehe nessun dovere ineombeva ad esso Cirila di flelamare eontro quel piano in causa dei tunnels e dei lavori della ,Centrale-Europea, e eio per la semplice ragione che questl non erano compresi neUa grida e non eadfrano punto neUa espropriazione deI Gottardo ; Il Tribunale federale diehiara: Inattendibili anehe le eeeezioni di perenzione e le rifiuta. Sul terzo punto di questione, . a vedere se il diritto aHa rivendieazione della superfieie deI terreno IV. Civilstreit. vor Bundesger, als forum prorogatum. N° 28. 17& espropriato si estenda eziandio al eorrispondente sottosuolo ed alle opere in esso eostrutte : Esaminati: Il piano parcellare deposto a suo tempo dalla Compagnia Centrale-Europea aHa Municipalita di Calprino, il prQcesso verbale della ispezione in luogo per parte della Delegazione di questo Tribunale federale ed il rapporto fatto dai signori Periti piu sopra mentovati ; Visto risulturne in modo affatto incontestabile, ehe la galle- ria di Cusarone e tutta eompresa entro i limiti della proprieta Cirila, e ehe quella di San Martino viene altresì a eadervi, ma in piccola parte soltanto e precisamente al suo imboeco set- tentrionale ; Considerando non contenere ne la Iegge federale in dis- corso, ne quella deI Cantone Tieino aleun disposto in merito aHa proprieta delle viscere della terra ed ai rapporti giuridiei fra quest'ultime e la superfieie deI suolo; Considerando ehe tanto la Iegislazione della maggior parte dei Cantoni eonfederati, quanta la pratica giurisprudenza fe- derale e piu aneora il diritto eomune, consaerano apertamente la massima: « Involgere il dominio sul suolo anehe la pro- prieta di quanta vi sta sopra e sotto; }) Considerando non potersi distruggere questa massima col fatto dell' avere la giurisprudenza federale negato in alcuni casi qualsivoglia indennita per il passaggio di un tunnel, av- vegnaehe dal fatto istesso non isgorghi aneora la neecessaria conseguenza che il Tribunale federale abbia ritenuto per tal guisa il sottosuolo come res nullius e quindi deI primo oceu- pante, ma sibbene applicato la Iegge nel suo vero spirito, potendo questa infatti, a facilitazione di opere di publica uti- lita sottoporre la proprieta privata a speciali disposizioni, senza arrearle un reale pregiudizio (Ullmer, 455); , Considerando ehe la cireostanza deI non ave re l'attore Cirila rievuto dalla Centrale-Europea alcuno indennizzo per il tra- foro dei due tunnels entro i confini dei suo dominio, non puo infirmare per nulla affatLo il suo diritto aHa rivendicazione di lotta quanta la sua proprieta, e quindi anche di quella parte f.76 B. Civilrechtspflege. della medesima ehe venne ad essere oocupata per la eostru- zione di detti tunnels, non faendo deI resto il querelato art. 47 della legge federale distinzione veruna fra i diritti espropriati contro 0 senza indennita ; Considerando ehe i tratti di veechia ferrovia dalla boeea nord deI tnnel di San Martino aHa strada eantonale e da questa aHa boeea deI tunnel di Cusarone non sono, - per eoneorde avviso deHe parti e eome risnlta ad evidenza dal piano pareellare, dalla ispezione de' luoghi e dal rapporto pe- ritale, - ehe un neecessario e naturale annesso e

connesso uno in~indivibile aecessorio delle due gallerie, alle quali ser~ vono d. aeesso, e che non possono quindi sottrarsi aHa sorte deHa cosa prineipale ; Ritenuto potere di conseguenza il signor Cirila rivendicare in proprio anche il terreno oocupalo a suo tempo dalla Centrale-Europea per lo stabilimento di dette strade d'aeesso . Considerando non essere, per lo converso, in faeoltil. deI proprietario di limitare il suo diritto di rivendicazione ad una parte soltanto delle parcelle da lui cedute, ostandovi indub- biamente il. s~nso logico e la portata dell'art. 47 e piu' ancora la l~preteribde e necessaria connessione di tutte le singole le parti del terreno espropriato; Considerando, infine, che una porzione di questi medesimi appezzamenti di terreno in litigio, siccome sembra risultare dal piano in atti e siccome fu pure tacitamente ammesso dal rappresentante del sig. Cirila, venne oocupata dallo Stato del Cantone Ticino per affettarla alla correzione della ... strada cantonale, e eh' egli importa quindi di essere serviva in caso l' esercizio del diritto di rivendicazione a quella sola misura di superficie espropriata che non serve oggidì ad opera pubblica ; Sul quarto ed ultimo punto di questione, se e quale prezzo debba pagare l'attore Cirila aHa convenuta Centrale-Europea, rispettivamente a Genazzini, per tale rivendicazione : Vista l' offerta fatta dal signor Cirila nelle sue conclusioni: IV. Civilstreit. vor Bundesger. als forum prorogatum. N° 2"1. 177 di voler restituire, cioè, alla Centrale-Europea, come corrispettivo della rivendicazione, la somma di franchi 1000, ossia il prezzo stabilito nell'atto d'espropriazione del 14 agosto 1864; Visto, - in merito aHa compensazione da lui accampata per i pretesi danni subiti in conseguenza delle frane causate dai lavori di costruzione nel bosco a palina e superiormente allo sbocco nord del tunnel di San Martino, - non essersi prodotta alcuna prova che valesse ad infirmare la negativa opposta dalla controparte ; Considerando doversi dunque tenere vincolato l'attore aHa offerta restituzione a sensi dell'art. 47, e cioè senza fargli faeolta di portare in diffaleo veruna somma per asseriti danni patiti ; Ritenuto che l'azione rivendicatoria non può esercitarsi - per le ragioni piu' sopra già sviluppate -- che sull'insieme del terreno espropriato, e eh'essa deve quindi essere - o intieramente abbandonata, o fatta valere per intiero, - tanto, cioè, sugli appezzamenti intermedi, quanto sul terreno o sottosuolo oocupato dalle due gallerie fino agli estremi limitanti la zona espropriata all'attore rivendicante ; Letto il secondo Lemma dell'art. 47 ; Ritenuto che la sua interpretazione a stregua di buon senso e d'equità, induce necessariamente il giudice aHa convinzione: doversi intendere per rimborso delle spese fatte non già il pagamento di tutte quelle occasionate dalla costruzione dell'opera pubblica in discorso, e nemmeno di quelle che l'impresario avesse per avventura sostenute per la parte di detta opera pubblica che viene a cadere nella proprietà di chi intende esercitare l'azione rivendicatoria, ma sibbene ed unicamente la restituzione del valore effettivo delle parcelle di terreno espropriato, ovverosia del prezzo d'espropriazione accresciuto della somma corrispondente al maggior valore risultante al proprietario in seguito ai cambiamenti introdottivi dall'impresario; Visto, d'altra parte, che l'attore Cirila non ha punto provato: - avere sofferto la sua proprietà alcun danno materiale, o diminuzione di valore, in conseguenza dei cangiamenti - '12 178 B. Civilrechtspflege. menti stessi, e specialmente a causa della costruzione delle due gallerie in litigio ; Visto che il medesimo signor Cirila non ha del pari provato che eodesti cangiamenti non abbiano recato verun vantaggio aHa proprietà eh'egli ambisce rivendicare; Esaminato il rapporto peritale del 22 ottobre 1875 ; Visto l'art. 127 della Legge federale di procedura civile, a termini del quale « il Tribunale federale apprezza nella sua » prudenza il preavviso dei periti ; » Visto risultare e da questo preavviso e dalla ispezione dei luoghi che gli appezzamenti di terreno in querela rivestono oggidì pel proprietario Cirila un valore ineontestabilmente superiore a quello

eh'essi avrebbero qualora la Centrale-Eu- ropea, 0 chi per essa, non avesse costruito entro i loro confini le due gallerie eoi relativi accessi, di cui sopra e parola ; Ritenuto, cio non di meno, che il valore di franchi quattro mila attribuito dai periti al tunnel di Cusarone appare di molto esagerato .. innanzi tutto perche quel traforo ha bisogno di molte e costose riparazioni prima di poter diventare comodamente accessibile, abbastanza ventilato e chi uso al pubblico ; perche, perche risulta dalle informazioni assunte, eh'esso non potrebbe servire, in ogni caso, che per cantina da birra, 0 per deposito di petrolio, ecc. Sulle spese : Vista Ja specifica prodotta dal rappresentante la denunciata Societa ferroviaria dei San Gottardo . Sentito il preavviso del giudice delegato ; Ritenuto dal fin qui detto, essersi data causa vinta all'attore signor Ciria in quanto riguarda il merito essenziale della questione, e in ordine all'invocato diritto alla rivendicazione in se stessa; Considerando aver egli pero sovente relativamente alla pretesa di essere autorizzato a rivendicare la sua propria. senza obbligo di corrispondere qualsivoglia indennizzo per i lavori sulla e nella medesima costruiti . , IV. Civilrecht. vor Bundesger. als forum prorogatum. N° 28. f79 Ritenuto, per lo contrario, che le conclusioni principali e le subordinate d'ordine e di merito, formulate dalla parte convenuta furono tutte respinte. salvo, in parte, quella sola per Ja quale essa chiedeva : le fosse almeno aggiudicato { ( il » rimborso del maggior valore che possono avere i terreni » per il fatto della esistenza della galleria di Cusarone e ) della strada d'accesso ; » Considerando, finalmente, che laddove il signor Ciria preferisse rinunciare all'accordatogli diritto di rivendicazione, anziche farlo valere alla condizione di cui sopra, egli sarebbe da considerarsi come interamente sovente, dovendosi respingere, in quel caso, tutte e singole le sue domande ~ Considerando che ei sarebbe allora luogo a fargli obbligo di reintegrare l'avversario in tutte le spese , giudiziarie ed extra, che la presente lite gli ha causato, eccettuato pero sempre quelle da rimborsarsi, come sopra, alla ferrovia del Gottardo, non concernendo le medesime che denunciante e denunciato ; . Letti gli articoli 15, 24 e relative della procedura civile federale, 11 Tribunale federale dichiara e pronuncia: 1° E fatto obbligo alla Societa della ferrovia Centrale-Europea in liquidazione, e per essa al cessionario signor ingegnere Pietro Genazzini, di riconoscere nel signor Teodoro Sperindio Ciria il diritto di rivendicare nel suo stato in cui si trovavano, e senza apportarvi la minima alterazione dall'epoca della domanda (12 agosto 1874) in poi, gli appezzamenti di cui fu espropriato, allo scopo che servissero alla costruzione della ferrovia Centrale-Europea, e che appaiono descritti nella scrittura 14 agosto 1864, eioe : . a) « 11 traUo di boscina in terreno roccioso posto a 10 m. 4,04 » segnato nel piano parallelo al N° 1, della misura di metri » quadrati 2290. b) » Il tratto di boscina in terreno roccioso, posto a 180 B. Civilrechtsp:flege. ) » roenziato come sopra, fra il chilom. 4,04 ed il chilom. ) 4,12 segnato nel piano parallelo al N° 12, della misura di » mq. 970. c) » Il traUo di boscina a palina, posto e roenziato » come sopra, dal chilom: 4,12 al principio del secondo tunnel ) nel, segnato nel piano parallelo al no 2a, della misura di » mq. 2320. d) » Le porzioni di terreno occupate senza alcuna indennita ed in continuazione degli accennati appezzamenti ad » ambedue i capi, eioe all'imboccatura dei tunnel di San » Martino ed a quella della galleria di Cusarone che s'incontra » nella proprieta dell'istante. ) 2° Da questa zona di rivendicazione l'attore, signor Ciria, lascia pero dedurre e diffalcare la superficie di terreno stata occupata per la correzione della strada cantonale. 3° A corrispettivo di dette parcelle e dell'aumento di valore apportatovi dai vantaggi introdotti dalla Centrale-Europea, versera il signor Teodoro Sperindio Ciria nelle mani dell'ingegnere

Pietro Genazzini : a) Il prezzo d'espropriazione dei suenuneciati appezzamenti nella somma risultante dalla scrittura 14 agosto 1864, os- siano .....  
... Fr. 1000 b) Per la galleria di Cusarone ..... } 2000 c) )) » di San Martino. .  
..... } 600 d) Per il tratto di ferrovia intermedio ..... ») 400 (Franehi quattro mila) ....•..... In lutto Fr. 4000 4° E rejetta l'istanza di eompensazione formulata da esso signor Cirila per i pretesi danni patiti in eonseguenza delle costruzioni nel boseo a palina in prossimita del tunnel di Cusarone, inferiormente aHa strada eantonale e superiormente aHo sboeeo nord dei tunnel di San Marlino. Lausanne - Jmp. Georses Bridel A.

STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN ARRETS DE DROIT PUBLIC : :§§:

Erster Abschnitt. - Premiere section. Bundesverfassung. - ConstituHon federale. I.  
Gleichheit vor dem Gesetze. Egalite devant la loi. 29. Urt~eil bom 2. Suni 1877 in ~aef>cn metnli. A. sam 6. mObcember 1876 11Jurbe @b. meinH, @aft11Jirt~ ~um %arten in 'lfatbutg, bum @cmeinbammann ber genannten @e::: meinbe gel1Jä~1t. @eftü~t auf 2!tt. 44 beg aatgauifef>en @emeinbe::: !Iefe~e§ bom 26. mObember 1841, 11Jonaef> ein @cmeinbammann nief>t 5lliittl) fein unb nief>t in einer 5lliitt~ief>aYt 11Jol)nen batf, wurbe bemfelben bal)cr bom aargauifef>en megierng§tat~e am 15. ;{lc~ember 1876 eröffnet, baÜ er im ~affe ber 5llial)lannal)me t1O~ 1. Sanuar 1877 ~in11Jcg ben eigenen ~ottbettieb feiner 5lliutl)fef>aft auf~ugeben l)abe. ;llaraur cd1ätte metunent ben ~Mtritt.bon ber 'lfmman§fteffe; er 11Jurbe aber balb barauf mit tmer ~ttmme über ba§ abfolute IDlel)r ton ber @emeinbe 11Jieber in bie gIeief>e ~teffung gel1Jä)ft unb erUätte bie 'lfnnal)me biefer ?lliaf)L ;llie ;llitettion beg Snnern berfügte bie mief>tgenel)migung ber ~af)l, info fern @b. ~einH fief> nief>t binnen 8 ~agen aug11Jeifen to~ne, baÜ er 11Jeber 5lliittl) noef> in einem 5lliirtl)gl)aufe 11Jof)nl)aft let. @.egen biefe >Beryügung retunirtc meinH alt ben megierungg" tatf), mbem er bef)auvtete, baÜ bag 5lliirtl)fef>aftggcl1Jerbe gemäü 13

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.